



LEGA PRO

COMUNICATO N. 84/DIV – 31 MARZO 2026

84/446

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 28, 29 E 30 MARZO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28, 29 e 30 Marzo 2026

15^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALCIONE MILANO	PRO VERCELLI	1-1
CITTADELLA	LECCO	2-1
DOLOMITI BELLUNESI	ARZIGNANO VALCHIAMPO	1-2
INTER U23	TRENTO (*)	
L.R. VICENZA	UNION BRESCIA	1-1
LUMEZZANE	ALBINOLEFFE	1-1
OSPITALETTO FRANCIACORTA	GIANA ERMINIO	3-2
PERGOLETTESE	PRO PATRIA	2-1
RENATE	NOVARA	3-1
TRIESTINA	VIRTUS VERONA	5-0

(*) Post. 08.04.2026

GIRONE B

AREZZO	ASCOLI	1-2
CAMPOBASSO	GUIDONIA MONTECELIO	2-2
FORLÌ	PIANESE	0-0
GUBBIO	RAVENNA	0-2
JUVENTUS NEXT GEN	GUBBIO (**)	
PINETO	SAMBENEDETTESE	0-0
PONTEDERA	BRA	0-0
TORRES	LIVORNO	3-1
VIS PESARO	PERUGIA	0-1
RIPOSA: CARPI		

(**) Post. 08.04.2026

GIRONE C

ATALANTA U23	CAVESE (***)	
AZ PICERNO	MONOPOLI	0-0
BENEVENTO	COSENZA	1-1
CASARANO	GIUGLIANO	2-0
CASERTANA	SORRENTO	2-0
CROTONE	AUDACE CERIGNOLA	3-1
FOGGIA	TRAPANI	1-0
LATINA	CATANIA	0-1
POTENZA	SALERNITANA	5-2
TEAM ALTAMURA	SIRACUSA	1-0

(***) Post. 08.04.2026

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 30 e 31 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"GARE DEL 28, 29 E 30 MARZO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, PINETO, SORRENTO e UNION BRESCIA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 12° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. durante la gara, due fumogeni all'interno del settore avversario, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose nonostante l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

UNION BRESCIA

A) per avere, i suoi sostenitori (80% dei 588 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato:

1. al 25° minuto del primo tempo e al 32° minuto del secondo tempo, un coro incitante alla violenza e minaccioso nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto in entrambe le circostanze per tre volte;
2. al 38° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per sette volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha

comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, consistiti nell'aver:

1. lanciato, prima dell'inizio della gara, otto fumogeni sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso, durante la gara, otto fumogeni nel recinto di gioco e, al 46° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. divelto e danneggiato, cinquanta seggiolini posti nel Settore loro riservato uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco e tre nel recinto di gioco, senza conseguenze;

3. danneggiato parti dei servizi igienici del Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub A) punto 2), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

SAMBENEDETTESI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 20° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. lanciato, durante la gara, cinque confezioni di Caffè Borghetti vuote e un accendino di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze;

3. danneggiato, sedici seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. al 96° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SORRENTO

A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100% dei 31 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 7° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 63° minuto della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da uno dei suoi tesserati, consistiti nell'aver dato, al termine della gara, un calcio alla porta dello spogliatoio loro riservato provocandone la rottura.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

CASERTANA per avere i suoi sostenitori (circa il 50% dei 541 presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 64° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari.

Valutate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 G.C.S., (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20% dei 313 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 63° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **14 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MAGONI OSCAR

(RENATE)

per avere, al 23° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina

aggiuntiva e provocava gli stessi.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 APRILE 2026

CUTOLO ANIELLO (AREZZO)

per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina gesticolando e proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 APRILE 2026

VRENNI RAFFAELE (CROTONE)

per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, già precedentemente richiamato, protestava platealmente proferendo frasi di dissenso nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AGOSTINONE GIUSEPPE (ASCOLI)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre l'Arbitro si avvicinava al monitor, entrava sul terreno di gioco agitando la card FVS in aria e proferiva parole gravemente minacciose nei loro confronti.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI CARLO DOMENICO (GUBBIO)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva, non corretta e irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:

1. a gioco fermo, pronunciava a voce alta numerose espressioni blasfeme in segno di protesta nei loro confronti;
2. calciava con molta forza una bottiglietta d'acqua lungo la linea laterale, senza colpire nessuno.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma

1, lett. a), 37 e 39 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale n. 1, supplemento r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

INDIVERI GIOVANNI

(CASARANO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto abbandonava l'area tecnica con atteggiamento provocatorio nei suoi confronti.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIAMPIERETTI FLAVIO

(AREZZO)

per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina proferendo una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUCCHI CRISTIAN

(AREZZO)

AMMONIZIONE (III INFR)

NISTICO FABIO

(BRA)

QUARESMINI ANDREA

(OSPITALETTO FRANCIACORTA)

AMMONIZIONE (II INFR)

TACCHINARDI MARIO

(PERGOLETTESE)

BRAGLIA PIERO

(PONTEDERA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI LUIGI EMILIANO

(ASCOLI)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TULINO LUCA (GIUGLIANO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto abbandonava l'area tecnica con atteggiamento provocatorio nei suoi confronti.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANZI CLAUDIO (MONOPOLI)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco e a distanza di gioco, toccava il pallone, colpiva con i tacchetti la testa dell'avversario (il quale a sua volta cercava di colpire di testa il pallone) e così gli provocava un taglio alla testa, rendendo necessario l'intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compreso il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che il calciatore colpito ha potuto proseguire la gara e dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA)

per avere, al termine della gara, durante i saluti a centrocampo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto gli si avvicinava puntando il dito nella sua direzione e proferendo parole irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

TOFFANIN FRANCESCO (VIRTUS VERONA)

per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PARKER SEAN (LECCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIONISI FEDERICO (LIVORNO)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Delegato di Lega, in quanto:

1. mentre si trovava sugli scalini che dal terreno di gioco conducono al corridoio che porta agli spogliatoi, proferiva parole irrispettose nei confronti del Delegato di Lega che lo aveva invitato a rientrare negli spogliatoi al fine di evitare di rispondere alle contestazioni da parte dei tifosi;
2. dopo essere stato allontanato da due componenti della propria squadra che lo invitavano a calmarsi, si svincolava dalla loro presa, ritornava indietro e proferiva nuovamente parole irrispettose nei confronti del Delegato di Lega, reiterando il medesimo comportamento mentre i due componenti della propria squadra lo allontanavano.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ivi comprese le scuse porte dal SIG. DIONISI, ritenuta la continuazione, considerato il ruolo di capitano della squadra rivestito dal SIG. DIONISI, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
PAGHERA FABRIZIO	(LUMEZZANE)
MEGELAITIS LINAS	(PERUGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIGHETTI SAMUELE	(AREZZO)
MANCONI JACOPO	(BENEVENTO)
PERALTA DIEGO	(LIVORNO)
STIVANELLO RICCARDO	(LUMEZZANE)
POSSENTI MARCELLO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
DORE SALVATORE	(PERGOLETTESE)
GEMELLO LUCA	(PERUGIA)
SPINI CRISTIAN	(RAVENNA)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
CRECCO LUCA	(SORRENTO)
FLORIO MATTIA	(TEAM ALTAMURA)
MASALA ALESSANDRO	(TORRES)

AMMENDA € 1.000,00

LIVIERI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
--------------------	----------------

per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, mentre rientrava negli spogliatoi e dopo aver chiesto spiegazioni all'Arbitro in merito a un episodio, sferrava un calcio alla porta d'ingresso dello spogliatoio riservato alla propria squadra, danneggiandola.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. proc. fed., r. c. c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

TOSCANO MARCO	(CASERTANA)
BURRAI SALVATORE	(DOLOMITI BELLUNESI)
D'ANDREA FILIPPO	(PINETO)
SOLCIA DANIELE	(SORRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCIACCA GIACOMO MICHELE
INVERNIZZI ANDREA
MORESO ARJONA OSCAR
LAMESTA DAVIDE
MAGNAGHI SIMONE
BENTIVEGNA ACCURSIO
BRUZZANITI GIOVANNI
CICERELLI EMANUELE PIO
GROPPELLI FILIPPO
COSSALTER THOMAS
BEVILACQUA MARCO
VAGLICA GIOVANNI
TOMASELLI GIACOMO
ROMANI LORENZO
LUPERINI GREGORIO
CANNAVARO ADRIAN
ARINI MARIANO
BORSOI MATTEO
DESOGUS JACOPO
PEZZOLA LEONARDO
FRISENNA GIULIO
MASTINU GIUSEPPE
VIMERCATI ALESSANDRO
KOSIJER SIMONE

(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LECCO)
(LIVORNO)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(SAMBENEDETTESE)
(SIRACUSA)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

HAMLILI ZACCARIA

(LIVORNO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MENARINI FRANCESCO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO

(FORLÌ)
(LATINA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SCUDERI GIULIO
BELLODI GABRIELE
DI BITONTO ALESSANDRO
BONASSI LUCA
EL BOUCHATAOUI ACHRAF
TOURE MOUSSA
ZINI ALESSIO

(ALCIONE MILANO)
(AZ PICERNO)
(GUBBIO)
(LIVORNO)
(PRO VERCELLI)
(SAMBENEDETTESE)
(SAMBENEDETTESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GILLI MATTEO
BOFFELLI ANDREA
DI MUNNO ALESSANDRO

(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(PRO PATRIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CURADO MARCOS
D'UFFIZI SIMONE
GALLO ANDREA
CAVALLINI GIACOMO
PICCININI STEFANO
RONCO DIEGO
LOMBARDI LUCA
PELLEGRINO ALESSANDRO
SIATOUNIS ANTONIOS
SOLINI MATTEO
ANASTASIO ARMANDO

(ASCOLI)
(ASCOLI)
(CROTONE)
(FORLÌ)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PINETO)
(PINETO)
(POTENZA)
(RAVENNA)
(SALERNITANA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CRETELLA CARMINE
RENZETTI DAVIDE
HEINZ JONAS
BERETTA GIACOMO
FLORENZI ALDO
BIASIO ERIC
ROMEO FEDERICO
D'AVINO LUIGI
PANAIOLI LORENZO
DERATTI JACOPO
LEO DANIEL COSIMO O
ESPOSITO ADRIANO SERGIO
IOB SIMONE
LUCIANI PIERLUCA
BERENGO NICOLO

(AUDACE CERIGNOLA)
(BRA)
(CASERTANA)
(COSENZA)
(COSENZA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(LIVORNO)
(LUMEZZANE)
(PONTEDERA)
(RAVENNA)
(SIRACUSA)
(TORRES)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SPALTRO RICCARDO
CARFORA LORENZO
PEREZ LEONARDO
GIRELLI STEFANO
MARTINO PIETRO
CRIALESE CARLO
MENEGAZZO LORENZO
DUCA EDOARDO
TOSTO LORENZO
COLLODEL RICCARDO
POLUZZI GIACOMO
DIOP SAER
ZACCAGNO ANDREA
COZZOLI FRANCESCO
BEGHELDO GIANMARCO

(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CITTADELLA)
(FOGGIA)
(LECCO)
(LIVORNO)
(NOVARA)
(RAVENNA)
(SORRENTO)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

IERARDI MARIO
PERLINGIERI MARIO
TRABUCCHI NICOLAS
VOLTAN DAVIDE

(CATANIA)
(COSENZA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(LECCO)

BIONDI KEVIN
PETROVIC TOMI
ROVERSI LUCA MARIO
AMEY WISDOM
PORTANOVA DENIS
VICARIO JARON MICHAEL

(LIVORNO)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PIANESE)
(SORRENTO)
(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



"

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 31 Marzo 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani